



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Demografici

Prot. Uscita del 22/05/2008

Numero: **0005659**

Classifica: 23^/B

Roma, **22 MAG. 2008**



- AI SIGG. PREFETTI LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura 11100 AOSTA
Piazza della Repubblica, 15

e, per conoscenza:

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie – Uff. III ROMA

CIRC. N° 5

OGGETTO: Comunicazione urgente in tema di pubblicazioni di matrimonio da celebrare all'estero davanti all'autorità locale.

A seguito della abrogazione dell'art. 115, co. 2 del codice civile, disposto dall'art. 110 del D.P.R. 396/2000, sono sorti contrasti interpretativi circa il permanere dell'obbligo della effettuazione delle pubblicazioni relativamente al matrimonio di un cittadino, quando tale matrimonio viene celebrato all'estero dalle autorità locali.

A fronte della esplicita abrogazione della norma codicistica che imponeva le pubblicazioni in caso di matrimonio all'estero, si faceva notare da parte della dottrina che tale abrogazione era dovuta non alla volontà di sottoporre ad una normativa diversa il



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

matrimonio all'estero, quanto piuttosto alla circostanza della avvenuta abrogazione delle norme di cui agli artt. 93, 94 e 95 del codice civile richiamate dall'art. 115 co. 2. Altra dottrina poneva invece in luce sia l'elemento formale della abrogazione dell'art. 115 co. 2 sia la sostanziale difficoltà di dare concreta attuazione alla previsione normativa in caso di matrimonio da celebrare all'estero ai sensi delle norme ivi vigenti.

Dopo aver acquisito un parere in tal senso da parte del Consiglio di Stato, si ritiene di dover ora fornire le seguenti indicazioni.

In caso di matrimonio da celebrare all'estero da parte di un cittadino italiano, innanzi alle autorità di tale paese, deve ritenersi che non vi sia alcun obbligo di procedere alle pubblicazioni di matrimonio in Italia, a meno che la legge straniera non richieda anch'essa tali pubblicazioni. Tale posizione interpretativa è corroborata sia dalla espressa abrogazione dell'art. 115 co. 2 del codice civile, sia dalla previsione dell'art. 28 della L. 218/95 che sottopone le formalità matrimoniali alla "legge del paese" dove il matrimonio viene celebrato.

Le pubblicazioni continuano ovviamente ad essere richieste nel caso di matrimonio celebrato innanzi alle autorità consolari italiane, in quanto detta autorità celebra il rito ai sensi della normativa italiana.

Si pregano le SS.LL. di voler comunicare quanto sopra evidenziato ai Sigg.ri Sindaci.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Annapaola Porzio)